



# COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

**ORDINANZA N° 3 del 4.7.2013**

**IL SINDACO**

**Oggetto: Divieto di balneazione nel fiume Ticino sul territorio comunale.**

- Visto il D.P.R. 470 dell'8.6.1982 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione così come modificato dalla Legge 29 Dicembre 2000 n° 422 – Legge Comunitaria;
- Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione relativa alle gestione delle acque di balneazione”.
- Visto in particolare l'art. 5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati le competenze in materia di balneazione;
- Visto il D.M. 30/03/2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE;
- Vista la nota della Regione Lombardia del 14.2.2013, prot. H1.2013.0005590 “acque di balneazione 8D.Lgs 30.5.2008,n.116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ) – elenco dei punti monitorati nell'allegato 1 della quale sono resi noti gli elenchi delle acque lombarde balneabili e che in tale elenco non risulta compreso il fiume Ticino nel tratto di attraversamento del territorio comunale;
- Rilevato che le acque del fiume Ticino nel tratto attraversante il territorio del Comune di Valle Salimbene non sono balneabili, per quanto sopraevidenziato e ritenuto al fine di salvaguardare l'Igiene e la Salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto di balneazione nelle acque del fiume stesso Ticino ;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,
- Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n° 1265 del 27.7.1934;
- Visti gli artt. 1,9,10,11,12,13,14 della Legge n° 689 del 24.11.1981 e s.m.i.
- vista la nota dell'ASL Pavia n. 47686 del 18.6.2013 pervenuta il 20.6.2013 prot 1757 con la quale si chiede di adottare i provvedimenti di competenza per il territorio di Valle Salimbene

**ORDINA**

Il divieto di balneazione nel fiume Ticino, per tutto il tratto compreso nel territorio del Comune di VALLE SALIMBENE

**AVVISA**

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 a un massimo di €500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;  
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

**DISPONE**

Di dare notizia della presente Ordinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio , mediante la pubblica affissione, trasmissione al Comando Polizia Locale Unionedei Comuni Terre Viscontee e al Ministero della salute

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza

**IL SINDACO**  
**Daniela GATTI COMINI**

Valle Salimbene , 4.7.2013